

Ghella si impegna a prevenire e ad agire prontamente nel caso di episodi che possano minare i suoi Valori e la sua Visione aziendale. A questo scopo, Ghella ha implementato un portale web di *Whistleblowing* al fine di incoraggiare e guidare la segnalazione di qualsiasi comportamento inappropriato o illegale o che violi il cosiddetto "Compliance Program" aziendale e per garantire una valutazione equa, imparziale, tempestiva e riservata di eventuali segnalazioni da parte di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, consulenti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Il Compliance Program aziendale è costituito dal Codice Etico, dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione adottato ai sensi della ISO 37001:2016, dalle linee Guida Anticorruzione, dalle Linee Guida sui Diritti Umani, dal sistema di gestione della responsabilità sociale ai sensi dello standard SA8000, dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 (MOG 231), dal D.lgs. n. 24/2023 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing) e da qualsiasi altra politica di compliance alla normativa locale eventualmente adottata dalle società estere del Gruppo.

Cosa segnalare

Le segnalazioni devono riguardare specificatamente sospette violazioni al Compliance Program, alle procedure interne aziendali o casi di condotta illecita ai sensi della legislazione vigente.

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato. Si rimanda all'allegato 2 della presente Politica per il dettaglio delle tipologie di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

Inoltre, è possibile segnalare:

- le informazioni su condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti su violazioni commesse o che potrebbero essere commesse.

Sono esclusi dalla presente politica i reclami di tipo commerciale o le segnalazioni di circostanze/fatti già oggetto di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso e monitorati dal Dipartimento Legale di Ghella.

Nei casi in cui la natura della segnalazione faccia ricadere quest'ultima al di fuori del campo di applicazione della presente politica, il destinatario della segnalazione indicherà la politica o il processo aziendale più appropriato, ove esistente.

Come fare una segnalazione

Le segnalazioni devono essere presentate in forma scritta e devono includere una descrizione dettagliata delle presunte violazioni oggetto della segnalazione, utilizzando la procedura guidata presente sul portale web messo a disposizione dall'azienda al seguente link:

- Ghella.com/whistleblowing

In alternativa l'azienda mette a disposizione anche il canale di posta ordinaria per l'invio di segnalazioni scritte, da inviare al seguente indirizzo:

- Ghella S.p.A. – Via Pietro Borsieri 2A - 00195 Roma (Italy).

Le segnalazioni inviate tramite portale web o posta ordinaria dovranno essere indirizzate, a seconda della loro provenienza, a:

- Organismo di Vigilanza se la segnalazione riguarda la controllante Ghella S.p.A.;
- General Counsel di Ghella S.p.A., se la segnalazione riguarda una delle società controllate estere.

In alternativa al portale web, le segnalazioni di presunte violazioni del MOG 231 possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza di Ghella S.p.A. anche attraverso il consueto indirizzo di posta elettronica: odvghella@ghella.com.

I casi minori possono essere risolti senza la necessità di una segnalazione formale, parlando direttamente con la persona la cui condotta sia causa di preoccupazione, oppure con il proprio responsabile di linea o, in alternativa, con il Compliance Manager della società di riferimento.

Si veda l'allegato 1 alla presente policy, ove sono riportati i canali disponibili per le segnalazioni e la lista dei Compliance Manager di Area.

Il D.lgs. 24/2023 ha introdotto la possibilità di utilizzare un canale esterno di segnalazione, gestito da ANAC, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Gestione e analisi delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza (OdV) o il General Counsel sono formalmente responsabili di ricevere e gestire le segnalazioni e hanno il compito di garantire il dovuto *follow-up*.

In caso di segnalazioni riguardanti fenomeni corruttivi, l'OdV o il General Counsel devono informare la Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC), con il quale verrà verificata la segnalazione. FCPC dovrà essere informato anche degli esiti della segnalazione.

Tali soggetti devono rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Ogni segnalazione sarà considerata con attenzione dall'OdV o dal General Counsel che svolgeranno un'accurata analisi, con il supporto dei Compliance Manager locali, nel rispetto della natura confidenziale della segnalazione, raccogliendo informazioni dai dipartimenti interessati e/o da altri soggetti coinvolti.

L'OdV o il General Counsel mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e, nel caso in cui la segnalazione non contenga informazioni sufficienti, possono richiedere ulteriori dettagli e/o integrazioni al segnalante. Al fine di tenere traccia delle comunicazioni, garantire la trasparenza e facilitare una valutazione formale della segnalazione, sono da preferire le comunicazioni scritte lungo tutta la durata del processo.

L'OdV o il General Counsel devono dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute, attraverso attività di analisi e di investigazione, e dovranno dare riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento¹. Va tenuto conto, tuttavia, che potrebbe non essere possibile fornire informazioni dettagliate in merito alle azioni intraprese dal Gruppo in quanto questo potrebbe violare i doveri legali, incluso il diritto alla privacy e alla protezione di dati delle persone coinvolte o informazioni commerciali riservate o impegni di riservatezza presi in precedenza dal Gruppo.

Tutte le segnalazioni devono essere registrate e tutti i documenti allegati, inclusi quelli prodotti o raccolti durante la fase di analisi, devono essere archiviati in modo appropriato.

In casi residuali, le ulteriori modalità di segnalazione sono la divulgazione pubblica e la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. È comunque consigliabile avvalersi di una consulenza legale appropriata prima di fare questo passo.

Tutti i soggetti designati a ricevere le segnalazioni, come descritto in questa politica, hanno l'obbligo di trattare le informazioni sensibili, come i dati personali, in linea con il General Data Protection Regulation (GDPR) e con le leggi relative alla protezione dei dati.

Protezione del segnalante e misure disciplinari

Le segnalazioni e le informazioni in esse contenute, come pure l'identità del segnalante (se nota), saranno trattate in modo confidenziale. L'identità del segnalante non sarà rivelata senza previo consenso scritto del soggetto interessato, a meno che non sia richiesto diversamente dalla legge.

Le segnalazioni possono essere accettate anche in forma anonima, senza rivelare alcun dato personale. Va fatto presente, tuttavia, che tale scelta potrebbe rendere più complessa la risoluzione del problema segnalato, nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni da parte del segnalante per la positiva risoluzione dell'investigazione.

¹ In assenza di tale avviso, il termine di tre mesi si considera con riferimento alla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ghella si impegna a proteggere pienamente i segnalanti da ripercussioni o da qualsiasi forma di discriminazione sul luogo di lavoro collegata o risultante dall'aver effettuato una segnalazione. Qualsiasi segnalante che riporti internamente un episodio in buona fede, non sarà perseguito e non verrà intrapresa alcuna azione contro di lui/lei nel caso in cui le informazioni fornite non possano essere provate o diventino irrilevanti o insufficienti per risolvere la segnalazione. Nel caso in cui emergano informazioni aggiuntive rilevanti a seguito della segnalazione, il segnalante è incoraggiato a riportarle immediatamente alla Ghella, indipendentemente dal fatto che queste informazioni supportino o invalidino la segnalazione originale.

Ghella si impegna a tutelare da ripercussioni, discriminazioni e ritorsioni i colleghi e i familiari del segnalante, come anche i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Sono considerate, a titolo esemplificativo, ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ghella adotterà inoltre misure disciplinari appropriate nel caso di segnalazioni fatte in malafede, di violazioni al sistema procedurale interno o delle leggi applicabili e/o in caso di minacce o ritorsioni verso i soggetti che presentano segnalazioni.

Le misure disciplinari saranno proporzionate all'entità e alla gravità della cattiva condotta accertata e potrebbero contemplare anche la cessazione del rapporto di lavoro.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile del processo di *induction* ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet

aziendale e sul sito web della società.

La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di Gestione.

Allegato 1: Canali disponibili per presentare una segnalazione

Allegato 2 : Elenco delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023


Enrico Ghella
Chairman, July 2023

Allegato 1

I canali disponibili per presentare una segnalazione formale sono:

Paese	Responsabile	Portale web	Posta ordinaria
Italia	Supervisory Body (OdV) Ghella S.p.A.	Ghella.com/whistleblowing oppure indirizzo e-mail: odvghella@ghella.com	Ghella S.p.A. via Pietro Borsieri 2/A, 00195 – Roma, Italia
Estero	General Counsel Ghella S.p.A.	Ghella.com/whistleblowing	Ghella S.p.A. via Pietro Borsieri 2/A, 00195 – Roma, Italia

La seguente tabella contiene la lista dei Compliance Manager di area, divisi per Paese con i rispettivi recapiti, che possono essere contattati per i casi minori, per eventuali richieste di supporto o per chiarimenti:

Paese	Compliance Manager di Area	Indirizzo e-mail	Indirizzo di posta
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)	Compliance Manager EMEA	complianceemea@ghella.com	Ghella S.p.A. via Pietro Borsieri 2/A, 00195 – Roma Italia
Asia e Pacifico (APAC)	Compliance Manager APAC	complianceapac@ghella.com	Level 12, 2 Elizabeth Plaza North Sydney NSW 2060 - Australia
America Latina (LATAM)	Compliance Manager LATAM	compliancelatam@ghella.com	Manuela Saenz 323 8° Piso Of. 801 CP1107 Buenos Aires Argentina
Nord America	Compliance Manager Ghella North America	compliancenorthamerica@ghella.com	6205 Blue Lagoon Drive, Suite 290 33126 - Miami, Florida U.S.A.

Allegato 2

Elenco delle segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. reati presupposto), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (individuati dall'allegato al D.lgs. 24/2023) o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Dir. UE 2019/1937), pur non indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
 - *appalti pubblici;*
 - *servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;*
 - *sicurezza e conformità dei prodotti;*
 - *sicurezza dei trasporti;*
 - *tutela dell'ambiente;*
 - *radioprotezione e sicurezza nucleare;*
 - *sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;*
 - *salute pubblica;*
 - *protezione dei consumatori;*
 - *tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.*
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (di cui all'art. 325 TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26 par. 2 TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di *concorrenza* e di *aiuti di Stato*, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le *norme in materia di imposta sulle società* o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.